



Città di Alessandria

Provincia di Alessandria

ORDINANZA SINDACALE N. 16 DEL 11/04/2023

**OGGETTO: PROLUNGAMENTO FINO AL 17 APRILE 2023 COMPRESO DEL PERIODO DI ACCENSIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI AD USO RISCALDAMENTO ALIMENTATI A GAS NATURALE
IL SINDACO**

VISTO l'art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 *Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192*, che individua i limiti relativi al periodo annuale e alla durata giornaliera di attivazione degli impianti termici per la climatizzazione invernale;

PRESO ATTO CHE la normativa vigente in materia suddivide il territorio nazionale in sei zone climatiche ed il Comune di Alessandria risulta appartenere alla zona climatica E, per la quale è stabilito un orario massimo di funzionamento di 14 ore giornaliere tra il 15 di ottobre e il 15 di aprile, successivamente ridotto a 13 ore per effetto del Decreto del Ministero della Transizione Ecologica 6 ottobre 2022 n. 383;

VISTI:

- l'art. 5 del D.P.R. n. 74/2013, che attribuisce ai Sindaci, a fronte di comprovate esigenze, la facoltà di aumentare o diminuire i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di accensione degli impianti termici, nonché di stabilire riduzioni della temperatura ambiente massima consentita;

- l'art. 1 del D.M. n. 383/2022, che riduce di 15 giorni il periodo di accensione degli impianti termici ad uso riscaldamento e di 1 ora la durata giornaliera di accensione, previsti dall'art. 4 del D.P.R. n. 74/2013, portando i limiti, per la zona climatica E, ad un orario massimo di 13 ore giornaliere nel periodo compreso tra il 22 ottobre e il 7 aprile;

- il comma 6 dell'art. 1 del D.M. n. 383/2022 che stabilisce che al di fuori del suddetto

periodo, in presenza di situazioni climatiche particolarmente severe, le autorità comunali, con proprio provvedimento motivato, possono autorizzare l'accensione degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale, prevedendo comunque una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria;

RITENUTO di intervenire in merito;

VISTI: il regolamento UE 2022/1369;

gli artt. 31 e 34 della Legge n. 10/1991;

gli artt. 129 e 132 del D.P.R. n. 380/2001;

il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas del 6.9.2022;

gli artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 74/2013;

il D.M. n. 383/2022;

ORDINA

il prolungamento del periodo di accensione degli impianti termici, alimentati a gas naturale, impiegati ad uso riscaldamento, dal giorno 11 Aprile 2023 al giorno 17 Aprile 2023 compreso, per una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria, pari a ore 6.30, salvo il verificarsi di significative anomalie termiche negative che comportino la necessità di adeguare il presente provvedimento alle nuove condizioni climatiche.

La presente ordinanza non si applica:

- a. agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossicodipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- b. agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
- c. agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
- d. agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

ORDINA ALTRESÌ

ai competenti organi di vigilanza di adottare le opportune misure di controllo per il rispetto della presente ordinanza, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

AVVERTE

che il mancato rispetto della presente ordinanza sarà sanzionato ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. con l'applicazione della pena pecuniaria ivi prevista;

che, ai sensi dell'art.3 comma 4 della Legge 07/08/1990 n. 241, contro il presente provvedimento è proponibile ricorso ai sensi della legge 06/12/1971 n. 1034 al T.A.R. del Piemonte, entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del Capo III del DPR 24/11/1971 n. 1199 entro 120 (centoventi) giorni, ovvero ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Alessandria, dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.

DISPONE

la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune e la divulgazione dello stesso a mezzo di comunicato stampa, al fine di garantirne la massima diffusione.

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 39/93 e depositato presso la sede del Comune di Alessandria. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

GIORGIO ANGELO ABONANTE in data 11/04/2023 **IL SINDACO**
Giorgio Angelo Abonante